

**LA MISURA DI UNA VIRTÙ “SOSTENIBILE”. DECLINARE
L’AUTONOMIA PRIVATA IN FUNZIONE SOCIALE: LIMITI E
POSSIBILITÀ TRA DIVERSI SISTEMI GIURIDICI**

Francesco Ferrara*

Abstract

(ITA)

Lo sviluppo sostenibile rappresenta uno degli obiettivi programmatici di maggior rilievo nell'attuale contesto internazionale. Un principio dal vasto campo semantico, a cui normativamente corrisponde il tentativo di un' *actio finium regundorum* intorno alla effettiva misura di questo dovere d'azione in capo agli Stati e ai loro apparati amministrativi. Il ruolo dell'interprete risulta indispensabile affinché il principio di sostenibilità, nel tradursi in azione, possa effettivamente trovare spazio nella dialettica negoziale, senza poter esprimere un improprio – e tautologico – significato precettivo. In questo circolo potenzialmente virtuoso si collocano gli interventi intesi a favorire meccanismi di autoregolazione delle imprese. Non si richiede un intervento sull'autonomia privata di tipo precettivo, ma si inseriscono fattori nuovi all'interno del mercato, in grado di orientare tutti i soggetti verso un nuovo punto di equilibrio che contempli la sostenibilità ambientale quale parametro necessario. L'impossibilità di definire un unico modello di sviluppo sostenibile comporta la necessità di affidare, almeno parzialmente, la misura di questa virtù a una forma di negoziazione che rispetti le diverse sensibilità degli operatori e dei cittadini. Coerentemente, le istituzioni informali, nella loro declinazione culturale, costituiscono un importante vettore per conferire un ulteriore significato a significanti che sono già ben conosciuti all'interno di un determinato contesto sociale. La sostenibilità sociale, appunto, come necessario riferimento per la realizzazione del principio della sostenibilità ambientale. A tal proposito, si farà il caso di due ordinamenti – tra loro molto distanti – che hanno

* Dottore di ricerca presso l'Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, francesco.ferrara@uniroma2.it

Il presente contributo è stato presentato al VIII Convegno Nazionale SIRD: “Ambiente, economia, società. La misura della sostenibilità nelle diverse culture giuridiche”, Roma, 12-14 settembre 2024.

attuato politiche rivolte verso questo obiettivo, in particolare come al significante della riforestazione (già ben inserito nella società di riferimento) possa aggiungersi un significato ulteriore che valorizzi il tema della sostenibilità ambientale, riattualizzando un comportamento socialmente noto.

(EN)

Sustainable development is one of the most important policy objectives in the current international context. A principle with a broad semantic field, to which the attempt of an *actio finium regundorum* around the actual extent of this duty of action on the part of States and their administrative apparatus corresponds. The role of the interpreter is indispensable so that the principle of sustainability, in translating itself into action, can actually find space in the negotiation dialectic, without being able to express an improper - and tautological - preceptive meaning. This potentially virtuous circle includes measures to encourage self-regulatory mechanisms by enterprises. No intervention is required on private autonomy of a prescriptive type, but new factors are inserted within the market, able to orient all subjects towards a new point of equilibrium that considers environmental sustainability as a necessary parameter. The impossibility of defining a single model of sustainable development implies the need to entrust, at least partially, the measure of this virtue to a form of negotiation that respects the different sensitivities of operators and citizens. Accordingly, informal institutions, in their cultural declination, are an important vector for conferring additional meaning to signifiers that are already well known within a given social context. Social sustainability, precisely, as a necessary reference for the implementation of the principle of environmental sustainability. In this regard, we will find two systems - very far apart - that have implemented policies aimed at this objective, particularly as to the significance of reforestation (already well inserted in the reference society) can add an additional meaning that enhances the theme of environmental sustainability, updating a socially known behavior.

Indice Contributo

LA MISURA DI UNA VIRTÙ “SOSTENIBILE”. <i>DECLINARE L'AUTONOMIA PRIVATA IN FUNZIONE SOCIALE: LIMITI E POSSIBILITÀ TRA DIVERSI SISTEMI GIURIDICI</i>	431
Abstract.....	431
Keywords.....	433
1. Introduzione	433
2. Il contesto.....	436
3. Sostenibilità sociale in sistemi determinati.....	441
4. Conclusioni	446

Keywords

Sostenibilità ambientale – Culture comparate – Israel – Bhutan - Reforestazione

Environmental sustainability – Comparative cultures – Israel – Bhutan – Reforestation.

1. Introduzione

La nozione di sviluppo sostenibile è da decenni al centro del dibattito politico ed economico; dunque, necessario riferimento per i vari ordinamenti giuridici che, a più livelli e con diversi approcci, si confrontano con il suo vasto portato semantico e valoriale¹. Da quest'ultimo punto di vista esso può anche intendersi nel senso di principio, declinato convenzionalmente secondo la definizione per cui si ritiene

¹ La complessità del lessema sostenibilità ha incentivato il suo largo uso – in alcuni casi abuso – da parte delle fonti normative sia interne, sia sovranazionali. Sul punto v. R. LENER, P. LUCANTONI, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1, 2023, 1.

sostenibile uno sviluppo «che consenta di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere le *chances* di quelle future di soddisfare i propri»².

La vaghezza della formulazione, ontologicamente connessa alla ricerca di un'accettazione condivisa, sollecita soprattutto l'interprete nella ricerca di una misura soddisfacente entro cui questo macro-interesse (costruito concettualmente dalle Nazioni Unite su tre pilastri³ inseparabili ed equiordinati: la tutela dell'ambiente, lo

² Così si legge nel rapporto *Our common future*, redatto nel 1987 dalla Commissione mondiale su ambiente e sviluppo delle Nazioni Unite (*World Commission on Environment and Development*, WCED), all'epoca presieduta da Gro Harlem Brundtland e approvato dall'Assemblea Generale con risoluzione n. 42/187 dell'11 dicembre 1987. Questa formulazione, dal valore paradigmatico, introduce il principio dello sviluppo sostenibile (assorbito nel tempo dal diritto costituzionale e dalla giurisprudenza) e sconta un'inevitabile vaghezza; infatti, non mancano autorevoli opinioni che ne sottolineano la difficoltà di attuazione (*ex multis*: G. MONTEGORI, *Profili di criticità dell'attuale disciplina ambientale*, 2011, in www.apertacontrada.it/2011/03/30/profilo-di-criticita-dellattuale-disciplina-ambientale-2/). D'altro canto, viene autorevolmente rilevato come – in funzione di limite – lo sviluppo sostenibile, includendo il rispetto delle generazioni future, spesso si risolve in «una formula ammodernata per indicare il tradizionale criterio dell'uso razionale delle risorse naturali». Sul punto M. LIBERTINI, *La responsabilità d'impresa e l'ambiente*, in *La responsabilità dell'impresa, Convegno per i trent'anni di Giurisprudenza commerciale*, Bologna, 8-9 ottobre 2004, Milano, 2006, 217. Rispetto all'uso razionale delle risorse nel rispetto a vantaggio delle generazioni future si osserva anche come «le nostre generazioni si devono porre l'imperativo etico di conservare e aumentare le risorse (riducendo sprechi e consumi) per consegnare alle generazioni che verranno un mondo almeno con le stesse potenzialità di come lo abbiamo ricevuto. [...] non si parla di ambiente in quanto tale ma di qualità ambientale come precondizione per il soddisfacimento del benessere delle persone e il perno del discorso si sposta dai bisogni alle risorse e a come farne un uso che non comprometta quello futuro», così M. ZUPI, *Guardare al futuro (con un occhio al presente). La sostenibilità: significati, idee e sfide*, in Oxfam Italia, *Diritto alla pace per un mondo sostenibile - XVIII Meeting sui diritti umani*, 10 dicembre 2014.

³ In questo senso la Dichiarazione di Rio del 1992, sottoscritta all'esito della Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo, che ha individuato 27 principi su cui basare il futuro dello sviluppo sostenibile e l'Agenda21 (nel 2015 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha definito l'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile con il compito di tradurli azioni concrete, prendendo le mosse ancora dal rapporto Brundtland). Si tratta del cd. "Rio Process", iniziato nel 1992 e proseguito con successivi vertici nel 1997, 2002, 2012. Il rapporto Brundtland costituisce senz'altro l'architrave per un approccio sistematico al problema dello sviluppo sostenibile, individuando nel divario nord-sud del mondo una delle principali assimmetrie da correggere sostenendo la crescita economica e il libero scambio, in modo da rendere armonioso questo sviluppo con quello sociale e ambientale. Un approccio non esente da critiche (Cfr. L. TULLOCH, D. NEILSON, *The neoliberalisation of sustainability*, in *Citizenship, Social and Economics Education*, 2014, 13, 26-28; S.M. LÉLÉ, *Sustainable development: A critical review*, in *World Development*, 1991, 19, 607-621; C.J. CASTRO, *Sustainable development: mainstream and critical perspectives*, in *Organization & Environment*, 2004, 17, 195–225), tacciato di aver dato la stura a teorie marcatamente neo-liberiste fondate sul paradigma per cui la povertà sia la causa del degrado ambientale, questa condizione può essere ridotta riducendo la povertà e per farlo i Paesi in via di sviluppo hanno bisogno di crescita economica e libero mercato. Per un'analisi generale di questi

sviluppo economico e quello sociale) possa manifestarsi nei rapporti tra i consociati (per il tramite di interventi normativi che sembrano ambire a ridefinire la stessa idea di sviluppo) senza comprimere eccessivamente l'autonomia privata⁴.

Coerentemente, la sostenibilità è un possibile (per taluni necessario) parametro, per il quale occorre individuare un appropriato contesto semantico-normativo, così da stabilire la sua reale portata quale principio – costruito in guisa di endiadi (sviluppo-sostenibilità) – che aspira a influenzare comportamenti individuali e collettivi, in forma di regola⁵.

Il riferimento alla sostenibilità è possibile per la gran parte delle attività umane che implichino (o instaurino) una qualche forma spazio relazionale, che può dirsi ambientale, sociale o economico a soli fini tassonomici; in altri termini, come principio, l'ambizione è quella di poter conformare svariati contesti secondo una misura che garantisca l'equilibrio di sistemi complessi per il tempo presente e per quello futuro. Questo è il principale motivo per cui ciascuna delle formulazioni proposta sconta una certa vaghezza, vi sarà una sostenibilità in accordo con un determinato tempo, alcuni elementi relazionali, specifiche esigenze⁶. Si tratta di una

complessi processi, in particolare sui tre pilastri, v. B. PURVIS, Y. MAO, D. ROBINSON, *Three pillars of sustainability: in search of conceptual origins*, in *Sustainability Science*, 2019, 14, 681-695.

⁴ La riflessione della dottrina e della giurisprudenza, anche in ambito sovranazionale, non manca di sottolineare come la libertà contrattuale (espressione principale dell'autonomia negoziale) non possa esercitarsi al fine di perseguire interessi contrastanti con l'utilità sociale (nella Costituzione italiana *ex art. 41 co. 2*), tra cui senz'altro può annoverarsi la tutela dell'ambiente e della persona umana. Sul punto v. C.M. BIANCA, *Contratto europeo e principio causalista*, in M. Paradiso (a cura di), *I mobili confini dell'autonomia privata*, Atti del Convegno di studi in onore del Prof. C. Lazzara, Catania 12-14 settembre 2002, Milano, 2005, 402. Occorre comunque considerare i rischi insiti in un controllo di meritevolezza sul contratto che utilizzi quale parametro il principio di sostenibilità ambientale, il quale, proprio per la sua vaghezza semantica rischia di compromettere l'essenziale certezza del diritto. Si rinvia a: G. D'AMICO, *Applicazione diretta dei principi costituzionali e integrazione del contratto*, in *Giust. Civ.*, 2015, 2, 253.

⁵ Sul punto, rispetto all'ordinamento italiano, si rinvia a: F. FRACCHIA, *Sulla configurazione giuridica unitaria dell'ambiente fondata sull'art. 2 Cost.*, in *Il Diritto dell'economia*, 22, 2002, 216 ss.

⁶ Questa attitudine dinamica appare coerente con quanto affermanto dal rapporto Brundtland (*Our Common Future*, 1987) secondo cui «Lo sviluppo sostenibile, lungi dall'essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali».

congerie di interessi verso i quali ciascun ordinamento opererà scelte diverse, ma tutte teleologicamente orientate alla conservazione di uno spazio che offre la possibilità alle generazioni presenti e a quelle che verranno di conseguire uno sviluppo armonico. Non si tratta, evidentemente, di una grandezza scalare, ma di un parametro relativo, diverso in base al sistema considerato; così, si ritiene che un confronto, in chiave comparatistica, tra ordinamenti che hanno trovato una propria via nel perseguire questo comune obiettivo possa contribuire a confermare il necessario limite a cui deve conformarsi ogni possibile definizione di sostenibilità. Infine, si cercherà di trarre qualche riflessione per tentare di offrire strumenti per la ricerca della misura appropriata al sistema di riferimento, in un dato tempo, utilizzando quale elemento caratterizzante – nel prisma delle possibilità – il cambiamento dello spazio sociale⁷.

2. Il contesto

Con riguardo al primo punto, la questione di uno sviluppo sostenibile ha evidentemente ripercussioni globali, in ordine sia agli effetti attesi, sia all’ambizione di conformare l’agenda della politica internazionale. Il concetto ha così cominciato a essere elaborato anche in ambito euro-unitario, formalizzato per la prima volta nel 1993, nel Quinto programma comunitario d’azione, che venne significativamente indirizzato «a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile». In seguito, nel Trattato di Amsterdam del 1999, esso è divenuto principio generale dell’Unione europea, compreso nella integrazione ambientale.

L’introduzione di questo principio è un cambiamento di non poco momento nell’architettura dell’ordinamento, poiché interseca fasci di interesse e principi (in particolare quello della libertà di iniziativa) in potenziale contrasto con la funzionalizzazione sottesa alla pretesa sostenibilità dell’attività dei privati, così come indirizzata dalle politiche nazionali e sovranazionali. In quale misura essa possa essere influenzata da un’esigenza super individuale, in sistemi economici che fanno della

⁷ «Abbiamo ormai un’evidenza scientifica consolidata dell’insostenibilità, sul piano non solo ambientale, ma anche su quello economico e sociale, del modello di sviluppo che abbiamo seguito nel corso degli ultimi due secoli», così E. GIOVANNINI, *L’utopia sostenibile*, Roma-Bari, 2018, 3. In questo ordine di idee, il piano sociale si configura quale necessario agente di cambiamento, poiché è nel patto tra i consociati il referente anche per la definizione dei parametri economici e la relazione con l’ambiente.

autonomia l'architrave della stessa nozione di progresso, risulta un problema complesso; non per la necessità di perequazione, presente in qualsiasi sistema, ma a causa dell'enorme potenziale che può esprimere il concetto di sostenibilità sia rispetto all'eterogeneità dei settori di applicazione, sia rispetto all'effettività di ciascuna verifica in ordine all'adeguatezza delle attività, con riguardo a una programmazione di dettaglio da parte dei vari ordinamenti nazionali e sovranazionali. Il rapporto tra risorse consumabili e progresso costituisce il necessario punto di equilibrio; questo impegna particolarmente il legislatore e i vari apparati amministrativi e si concreta senz'altro in un obbligo di condotta⁸ a cui corrisponde un'altra rilevante – ma meno indagata⁹ – dimensione della sostenibilità, quella istituzionale, su cui si avrà modo di tornare.

Nelle economie di mercato, però, è un obbligo che ha dei referenti necessari nell'attività dei privati e segnatamente nell'esercizio di impresa. Come sia possibile traslare una *misura*, espressione di valore¹⁰ (socio-culturale), in un campo nel quale essa è (anche) potenziale limite costituisce il principale *vulnus* per l'effettività di ogni intervento. In altri termini, il principio in argomento dovrebbe divenire regola nei rapporti tra privati, trovando sia l'equilibrio al suo interno tra *progresso* e *sostenibilità*, sia lo spazio – nella propria ontologica vaghezza semantica – in grado di individuare una fatispecie. La parte maggiore di questo compito ricade sull'interprete, il quale – in assenza di ulteriori interventi settoriali del legislatore – può precipitare in una sorta di

⁸ G. MORBIDELLI, *Profili giurisdizionali e giustiziali nella tutela amministrativa dell'ambiente*, in *Ambiente e diritto*, in S. Grassi, M. Cecchetti, A. Andronio (a cura di), Firenze, 1999, 90; F. FRACCHIA, *Introduzione allo studio del diritto dell'ambiente*, Napoli, 2013, 118; ID., *Lo sviluppo sostenibile*, Napoli, 2010, 247; C. CLAUDIA, *La disciplina degli spazi internazionali e le sfide poste dal progresso tecnico-scientifico*, Torino, 2020, 157 s.

⁹ Il Programma di azione Agenda21, manuale delle Nazioni Unite che prende le mosse dalla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, pur considerando la dimensione istituzionale dello sviluppo economico, non individua alcun criterio per misurarne la performance. Sul punto v. G.F. ESPOSITO, *Sostenibilità istituzionale ed egualianza nelle nuove politiche industriali: schema interpretativo e di valutazione delle policy*, in *Rivista italiana di Public Management*, 1, 2019, 49.

¹⁰ «Ciò significa puntare sul superamento sia del razionalismo utilitaristico - finalizzato unicamente alla crescita materiale, al profitto, al potere, alla carriera ecc. - sia di un certo ambientalismo relativamente indifferente ai costi sociali ed economici della sostenibilità. Quanto al primo avversario occorre però essere realistici e consapevoli di quanto ancora la cultura della crescita materiale sia oggi pervasiva (...).» Così L. DAVICO, *Etica e sostenibilità*, in *Lo Sguardo - Rivista di Filosofia*, 8, 2012, 82.

«spirale terminologica»¹¹, tale da ostacolare la concretizzazione del principio. Il problema non è costituito dalla possibilità che la politica ambientale comunitaria¹² possa trovare una copertura costituzionale nel nostro ordinamento quando fa riferimento alla necessità di ricercare uno sviluppo sostenibile; infatti, con la riforma costituzionale (attuata con l. cost. n. 1 dell'11 febbraio 2022) dell'art. 9 è stato introdotto il principio della doverosità della tutela l'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Il riferimento – sia pure indiretto – ricomprende in maniera piana il principio della sostenibilità ambientale, ma anche prima dell'entrata in vigore della riforma costituzionale, la dottrina riconosceva rango costituzionale al principio dello sviluppo sostenibile attraverso un'interpretazione evolutiva della clausola della utilità sociale, oppure facendo riferimento al combinato disposto degli artt. 9, co. 2; 3, co. 2; 2 e 4, co. 2 Cost¹³. Il principio era comunque già stato codificato nelle fonti ordinarie, in particolare con gli artt. 3-ter e 3-quater del Codice ambiente¹⁴.

¹¹ Si tratta del caso in cui due concetti indeterminati possono essere utilizzati, con ampia discrezionalità, l'uno per chiarire l'altro. Sul punto v. V. VELLUZZI, *L'abuso del diritto dalla prospettiva della filosofia giuridica*, in G. Visintini (a cura di), *L'abuso del diritto*, Napoli, 2016, 168.

¹² L'art. 191 TFUE recita «La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga"».

¹³ Sul punto v. M. PENNASILICO, *La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello sviluppo "umano ed ecologico"*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 3, 2020, 22. Sulla pluralità di fonti costituzionali che consentono di riconoscere rango costituzionale al principio dello sviluppo sostenibile cfr. R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, in Id. (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, p. XXIII ss. Ancora, sulla sostenibilità ambientale viene correttamente rilevato come «L'inserimento della sostenibilità e della tutela ambientale tra i principi fondamentali della Costituzione realizza il punto di sutura tra Costituzione materiale e Costituzione formale. Sebbene la Costituzione non faccia espresso riferimento allo sviluppo sostenibile e non annoveri la tutela ambientale tra i principi fondamentali, ma riservi all'ambiente la sola, scarna, previsione dell'art. 117, lett. s, è innegabile che entrambi i valori facciano parte del tessuto connettivo dell'ordinamento costituzionale», così E. LECCESE, *L'ambiente: dal codice di settore alla costituzione, un percorso al contrario?*, in *AmbienteDiritto.it*, 4, 2020, 24.

¹⁴ Anche prima della riforma, la giurisprudenza (in particolare quella costituzionale) aveva attribuito una funzione meramente cognitiva alla normativa ambientale e elaborato un diritto soggettivo a una vita salubre. Cfr. *ex multis*: Cass. civ., Sez. Un., n. 5172 del 6 ottobre 1979, in *Giur. it.*, 1980, con nota

Queste norme, però, prendono le mosse da un'idea di tutela dell'ambiente quale spazio caratterizzato da scarsità di risorse e dalla conseguente necessità che sia preservato (anche a favore delle generazioni future) individuando forme di sviluppo antropico equilibrate. Si tratta di un approccio per certi versi insoddisfacente, caratterizzato da un marcato antropocentrismo, che cerca di orientare l'azione umana (attraverso politiche pubbliche) verso l'ambiente come si trattasse di due elementi distinti. Invero, come dimostra il nuovo art. 9 Cost. riferendosi agli ecosistemi¹⁵, è l'uomo a essere parte di un determinato ambiente, in esso (e grazie al mantenimento di determinate caratteristiche dello stesso) egli vive, organizzato in diversi contesti sociali che sempre più rispondono alle caratteristiche di un areale specifico.

Per questo motivo, uno dei fasci di interesse entro cui può declinarsi la sostenibilità riguarda la costruzione di una società sostenibile, che sia in grado di interagire *nel* proprio ecosistema (non *con* il proprio ecosistema) in maniera responsabile. Il richiamo alla responsabilità è un richiamo a una regola di condotta, come il riferimento a una società è un riferimento ai rapporti tra i suoi consociati. Affinché ciò sia possibile occorre che la vaghezza semantica, elemento co-essenziale alla formulazione di un principio, divenga determinatezza normativa riguardo specifici aspetti anche dei rapporti tra privati, ove le possibilità dell'interprete incontrano le maggiori difficoltà applicative e incoraggiano l'attività del legislatore.

I principali destinatari di una normativa che miri a regolare, secondo parametri di sostenibilità, lo sviluppo in un'economia di mercato sono le imprese, espressione

di S. PATTI, *Diritto all'ambiente e tutela della persona*, 5, 859 ss.; Corte cost., n. 210 del 22 maggio 1987, in *Giur. cost.*, 1987, 3788 ss.; Corte Cost. n. 85 del 9 maggio 2013, in *Federalismi.it*, 3, 2014, 5 ss.

¹⁵ F. FRACCHIA, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in “negativo”*, in *Il diritto dell'economia*, 1, 2022, 149. In particolare, l'Autore segnala che «Un'evidente peculiarità della formulazione letterale della norma, che si coglie immediatamente ponendola a confronto con il dettato dell'art. 117 Cost., è costituita dall'assenza di riferimenti all'ecosistema (al singolare), posto che, assai opportunamente, accanto all'ambiente e alla biodiversità, si menzionano gli ecosistemi. (...) la scansione “ambiente, biodiversità ed ecosistemi” offre alle Istituzioni (chiamate a tutelarli) e all'interprete, che, in quanto persona, è immerso nell'ecosistema che osserva, tre punti di vista differenti in ordine allo stesso orizzonte problematico. Emerge, cioè, un continuum che consente di passare, abbracciando e cogliendo i vari termini, dall'antropocentrismo all'ecocentrismo temperato (nel senso che, nel mondo del diritto, la centralità dell'osservatore non può mai venire meno, sempre con la consapevolezza della priorità della difesa e del rispetto della biodiversità, volano in grado di raccordare l'approccio egoistico dell'uomo e l'esigenza di tutelare la natura».

paradigmatica dell'autonomia privata, il cui rapporto con i sempre più rilevanti criteri ESG (*Environment, Social e Governance*) e CSR (*Corporate Social Responsibility*)¹⁶ costituisce uno snodo fondamentale per l'attuazione del principio dello sviluppo sostenibile¹⁷, oggetto di grande attenzione anche in ambito comunitario. Non è questa la sede che consente di soffermarsi sui singoli interventi, ma può notarsi una tendenza a traslare questi valori etico-sociali dal consueto piano dei limiti all'attività di impresa (includendo anche le esternalità) a quello della funzionalizzazione. Questo processo non è però privo di rischi e non esente da critiche nella misura in cui lo scopo dell'impresa rischia di confondersi con la sua pretesa funzione, generando potenziali antinomie tra sostenibilità ESG ed economico-finanziaria¹⁸.

In altri termini, la creazione di un'immagine di impresa responsabile – complici le infinite declinazioni di questo attributo – non può surrogarsi all'effettività di una cornice normativa e regolamentare, in grado di indirizzare verso un determinato modello (tra i tanti possibili) di sviluppo economico sostenibile.

Le politiche pubbliche regolano e influenzano la costruzione, il mantenimento e la tutela di uno spazio sociale ed economico entro cui le imprese, come gli altri soggetti,

¹⁶ Per una disamina di questi argomenti si rinvia a: M. COSSU, *Sostenibilità e mercati: la sostenibilità ambientale dell'impresa dai mercati reali ai mercati finanziari*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 4, 2023, 558-598.

¹⁷ Anche in questo caso, le declinazioni possibili di sostenibilità possono sottendere un eventuale iato; infatti, da un lato può intendersi sostenibilità aziendale come continuità aziendale ex art. 2086 c.c., quale compito per gli amministratori di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria in un arco temporale medio-lungo, dall'altro essa può leggersi – in accordo con i criteri ESG – come necessità che l'impresa produca (in un arco di tempo medio-lungo) delle esternalità positive o comunque in grado di non pregiudicare equilibri ambientali, sociali e di buon governo. Questo è ben oltre un obbligo negativo di condotta e sostanzialmente evanescente in termini di effettività, oltre che potenzialmente confligente con la continuità aziendale che può contare su indicatori più affidabili. Su questo tema cfr. M. STELLA RICHTER jr., *Long-Termism*, in *Riv. soc.*, 1, 2021, 30 ss.; R. LENER, P. LUCANTONI, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1, 2023, 7; D. STANZIONE, *Scopo e oggetto dell'impresa societaria sostenibile*, in *Giur. Comm.*, 1, 2022, 1026 ss.

¹⁸ Cfr. M. MAUGERI, *Sostenibilità ed Engagement degli azionisti istituzionali*, in *Riv. soc.*, 2021, 1350 ss.; N. CIOCCA, *Sostenibilità di impresa e doveri degli amministratori*, in F. Massa (a cura di), *Sostenibilità, Profili giuridici, economici e manageriali delle PMI italiane*, Torino, 2019, 77 ss.; U. TOMBARI, *Corporate purpose e diritto societario: dalla “supremazia degli interessi dei soci” alla libertà di scelta dello “scopo sociale”?*, in *Riv. soc.*, 1, 2021, 1-15.

si muovono per il perseguimento – nell’ambito dell’autonomia privata (con i limiti previsti dall’ordinamento) – dei propri fini.

La sostenibilità, in questo senso, è da ritenersi attributo condizionato dallo specifico contesto di riferimento, che potrebbe richiedere un maggiore intervento (ma anche uno minore) per raggiungere un desiderato punto di equilibrio.

3. Sostenibilità sociale in sistemi determinati

Il fattore sociale quale parametro per la previsione di interventi mirati ad assicurare la sostenibilità risulta particolarmente evidente in quegli ambienti che per caratteristiche geografiche, storiche o religiose abbiano richiesto precocemente l’applicazione di questo principio.

Un primo esempio può essere tratto da quanto accade per lo Stato di Israele.

Si tratta di un Paese caratterizzato dall’avere un territorio modesto paragonato alla crescita della sua popolazione, un dato supportato sia dall’immigrazione di massa, sia da un tasso di incremento naturale «piuttosto elevato e stabile come in pochi altri Paesi al mondo»¹⁹; un ambiente naturale perlopiù arido, particolarmente esposto al cambiamento climatico e al rischio di desertificazione²⁰; un fattore identitario e

¹⁹ S. DELLA PERGOLA, *Il dilemma demografico di Israele: maggioranza o minoranza*, in *Rassegna mensile di Israel*, 1, 2016, 183. Lo stesso Autore ricorda come, a 70 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, la popolazione ebraica (allora di poco più di 500.000 persone) di Israele sia aumentata di più di dieci volte e contemporaneamente si è avuta una crescita parallela e ancor più elevata della popolazione araba rispetto alla stima iniziale (150.000 persone). Sennonché, il saldo migratorio positivo (altro elemento di crescita della popolazione israeliana) ha subito una battuta d’arresto nel 2024, come certificato dall’*Israel Central Bureau of Statistics*, secondo il quale l’emigrazione verso l’estero ha superato di circa 18.000 unità l’immigrazione verso Israele. Si tratta di un dato che non veniva rilevato dagli anni Ottanta che, ancora secondo DELLA PERGOLA, può porsi in diretta correlazione con il 7 ottobre e la guerra, ma si tratta di un dato negativo relativamente contenuto, poiché «non parliamo di milioni di persone» e «circa 14.000 che abbiamo perso hanno lasciato il Paese subito dopo i massacri di Hamas». Per queste considerazioni v. A. SMULEVICH, *Israele – Della Pergola: saldo negativo emigrazione non sorprende*, in Pagine ebraiche – Moked, 2 gennaio 2025, www.moked.it. Per i dati sulla popolazione di Israele si rinvia al sito ufficiale dell’*Israel Bureau of Statistics* www.cbs.gov.il.

²⁰ Il deserto del Negev e la regione dell’Aravà (*Wādī ‘Arabā* in arabo) costituiscono oltre il 60% dello Stato d’Israele, si tratta di territori aridi e semi-aridi, con precipitazioni medie annue comprese tra i 250 mm e al di sotto dei 50 mm; inoltre, negli ultimi anni «nel Negev si è verificato un significativo aumento della temperatura e della velocità di evaporazione». Lo sviluppo del Negev era già una

religioso costruito intorno al concetto di appartenenza²¹. Il fattore ambientale ha rapidamente imposto all'attenzione della società israeliana il problema della scarsità delle risorse, sia rispetto allo sviluppo economico atteso, sia rispetto alle potenzialità agricole.

Questo spazio necessitato ha imposto cinque sfide nel corso di pochi decenni: un'agricoltura intelligente dal punto di vista climatico, sistemi energetici puliti, mobilità e trasporti sostenibili, proteine alternative e gestione del carbonio.

La ricerca della sostenibilità è derivata proprio dalla fragilità del territorio e dal difficile contesto geopolitico. Il finanziamento della ricerca, un sistema tributario non (eccessivamente) gravoso e una regolamentazione puntuale hanno consentito lo sviluppo di una solida economia di servizi. Il Governo israeliano ha istituito un'apposita Autorità per l'innovazione e nel 2022 ha investito 71,4 milioni di dollari (pari al 16% del bilancio annuale dell'Autorità) per promuovere l'innovazione tecnologica in campo climatico, le *start-up* in questo campo sono pari al 17% di tutte quelle fondate nel 2022 con implementazioni in oltre 100 Paesi²².

A ciò si aggiunge un utilizzo efficace del fattore identitario e religioso per la promozione di politiche di forestazione e di tutela dell'ambiente, un esempio può

priorità per David Ben-Gurion («la prova suprema di Israele nel corso della nostra generazione non sta nella lotta contro le forze nemiche esterne, ma nel riuscire a dominare, con la scienza e lo spirito pionieristico, le deserte terre del proprio Paese nelle aride vastità del sud e del Negev») e con il trascorrere del tempo è diventato un «valore principale di importanza nazionale». Sul punto cfr.: www.kklitalia.it; F. SCARANO, *La bonifica del Neger come elemento fondamentale dello sviluppo e della politica di Israele*, in A. De Nardo (a cura di), *E la palude che sì placida s'allunga. Ambiente, uomo e bonifiche*, Napoli, 2016, 237 ss.

²¹ Secondo la *halakhah* – ovvero la legge religiosa ebraica, contenuta nella Misnah – è ebreo chi nasce da madre ebraea o si converte. Per un approfondimento sulla Misnah e più in generale sui principali concetti talmudici v. G. STEMBERGER, *Il Talmud*, Bologna, 2012, 46 ss. Occorre sottolineare come questa sia la visione classica dell'ebraismo ortodosso, altre denominazioni danno una definizione diversa o parzialmente differente, ma nell'economia della trattazione questo non sposta di molto i termini del problema, sia per la grande maggioranza degli ortodossi nel nucleo ebraico israeliano, sia perché la definizione di appartenenza, ai nostri fini, è anche culturale-ideologica.

²² Cfr. COLOMBO & PARTNERS, *Venture Capital: Israele si afferma come "il Paese degli unicorni". Un confronto con Jonathan Pacifci, General Partner di Sixth Millennium VP e Wadi Ventures*, 1 febbraio 2022, in www.colomboandpartners.com; C. GARANCINI, *Nella Silicon Wadi di Israele il futuro del cibo è tech*, 16 maggio 2023, in <https://www.lifegate.it>.

essere offerto dalla festività di *TuBishvat* (Capodanno degli alberi), riattualizzata dal sionismo valorizzando proprio il suo aspetto ecologico²³.

Si tratta di un giorno semi-festivo nella tradizione ebraica – cade il 15 del mese di *shvat* – legato al ciclo delle stagioni; oltre a segnare l'inizio di un nuovo anno fiscale in un'economia prettamente agricola (coincide con il periodo di nuova crescita degli alberi) e consentiva – nell'antico stato di Israele – di calcolare correttamente la decima e più in generale di conteggiare il tempo per il rispetto di vari precetti biblici tra i quali l'avvio dell'Anno Sabbatico²⁴, nel quale è prescritto un rigoroso riposo della terra; infatti, si può attendere alle sole attività che riguardino la cura delle piante, il cui frutto è considerato *hefker (res nullius)* a disposizione non solo di ogni uomo, ma anche del bestiame e degli animali selvatici²⁵.

Il valore di questa festa, con la Diaspora e il mutamento delle condizioni socio-economiche, era divenuto secondario; ma, nel corso del Novecento, la creazione del KKL (Fondo Nazionale Ebraico)²⁶ consentì un cambio di paradigma a causa della necessità di ricostruire una identità nazionale ebraica nuovamente connessa a uno Stato, che nasceva in condizioni ambientali e politiche molto difficili.

Un territorio di modeste dimensioni e con numerose zone aride o incolte divenne meta di una tumultuosa immigrazione nel corso di pochi decenni; occorreva acquisire terreni e renderli abitabili, perlopiù attraverso insediamenti agricoli.

Per realizzare ciò il KKL divenne presto uno dei principali attori della trasformazione del territorio dello Stato di Israele, anche attraverso numerose campagne di

²³ E. DON-YEHIYA, C.S. LIEBMAN, *The Symbol System of Zionist-Socialism: An Aspect of Israeli Civil Religion*, in *Israel Studies. Special Issue: Zionism in the 21st Century*, XIX, 2, 2014, 136 s. Sia consentito anche un rinvio a F. FERRARA, *Tu Bishvat. Una mitopoiesi di Eretz Israel* che fa fiorire il deserto, in S. Lanni (a cura di), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate – Atti del Convegno SIRD Milano 22 aprile 2022*, Torino, 2022, 355-371.

²⁴ S. TRANCHINA, *La Shemita: una pratica ebraica per salvare il pianeta*, 2 settembre 2021, in *Bet Magazine Mosaico*, www.mosaico-cem.it.

²⁵ A.M. RABELLO, *Aspetti dello Yovel o Giubileo ebraico*, in *La Rassegna Mensile di Israel* (terza serie), LXVI, 2, 2000, 1-24.

²⁶ Per un'ampia disamina sulle origini del KKL v.: W. LEHN, *The Jewish National Fund*, in *Journal of Palestine Studies*, 4, 1974, 74-96.

forestazione e rimboschimento, utili a combattere la desertificazione e fornire supporto al settore agricolo; evidentemente, la necessità di raccogliere fondi (divenne celeberrima la *Blue Box* per raccogliere le offerte²⁷) e la ricerca della più ampia partecipazione tra gli ebrei della Diaspora e i cittadini del nuovo Stato impose la creazione di nuove campagne di comunicazione.

Piantare – o far piantare – alberi nel giorno di *TuBishvat* divenne così una sorta di rituale laico che permetteva di riannodare i rapporti tra la nascente società civile di Israele e la propria terra senza dover passare attraverso un canale eminentemente religioso; piuttosto, rifunzionalizzando una festività ormai secondaria in un importante appuntamento laico, che nel tempo è divenuto l'acme della campagna di riforestazione e ha acquisito un senso addirittura patriottico²⁸.

Il secondo esempio può essere fornito dal Bhutan, il piccolo Stato himalayano che ha fatto delle proprie politiche ambientali un caso internazionale per il tentativo di coniugare sviluppo sociale e sostenibilità ambientale.

Anche in questo caso, il gesto di piantare alberi costituisce il significante di un portato etico-religioso e sociale che ha radici profonde; infatti, per celebrare la nascita (5 febbraio 2016) del primogenito del Re Jigme Khesar Namgyel Wangchuck e della Regina Jetsun Pema decine di migliaia di volontari hanno piantato l'impressionante cifra di 108.000 alberi in tutto il Paese²⁹.

Il gesto e il numero costituiscono un ideale legame con il significante già esaminato per Eretz Israel, anche in questo caso esso prende le mosse da un significato etico-religioso e lo riattualizza in chiave identitaria e patriottica con un'azione teleologicamente orientata a realizzare una maggiore sostenibilità ambientale.

²⁷ Y. BAR-GAL, *Propaganda and Zionist Education. The Jewish National Fund 1924-1947*, Rochester-New York, 2003, 30 ss.

²⁸ Y. ZERUBAVEL, *The Forest as a National Icon: Literature, Politics, and the Archeology of Memory*, in *Israel Studies*, 1, 1996, 61 ss.

²⁹ C. LEWIS, *Bhutan Plants 108,000 Trees to Celebrate Birth of Crown Prince*, in *Buddhistdoor Global*, 31 marzo 2016, www.buddhistodoor.net.

La religione maggiormente praticata in Bhutan è quella buddista Mahayana, nella sua forma Vajrayana, della scuola Drupa Kagyu³⁰.

Pur non potendosi soffermare sulle importanti differenze che sussistono tra le diverse tradizioni buddiste e le varie scuole, può senz'altro notarsi come il gesto e il numero siano radicati nei principi fondamentali di questa religione; avuto riguardo al primo punto, nel buddismo l'albero è colui che provvede al nutrimento di ogni forma di vita, simbolo di salute, longevità, bellezza e compassione³¹ (basti ricordare che il Buddha storico – *Shakyamuni Buddha* – raggiunse l'illuminazione sotto l'albero della *Bodhi*³²).

Il numero 108 – di cui 108.000 è un multiplo – è anch'esso profondamente radicato nella cultura buddista; infatti, si tratta di un numero sacro «che denota la purificazione dalle 108 contaminazioni che impediscono agli esseri (senzienti) di raggiungere l'illuminazione». Ancora, questo è il numero di grani da cui è formato un *mala* (tipico rosario buddista per la preghiera)³³.

L'effetto di questa iniziativa sul tema della sostenibilità ambientale non è affatto disconosciuto, anzi ne costituisce un prezioso tassello, ben inserito in un'agenda politica che ha posto tra i suoi obiettivi prioritari la tutela dell'ecosistema.

La scelta del Bhutan è stata quella di limitare l'utilizzo delle risorse, fissando addirittura in Costituzione l'obbligo di lasciare almeno il 60% del territorio nazionale

³⁰ Si tratta di complesse differenziazioni, che per la vastità del tema esulano dalla presente trattazione, ma riguardo al tipo di buddismo praticato in Bhutan e la sua storia si rinvia a K. PHUNTSOHO, *The History of Bhutan*, Londra, 2014, 6 ss.

³¹ V. ARORA, *Bhutan Celebrates Newborn Prince by Planting 108,000 Trees*, in *The Diplomat*, Marzo 2016, www.thediplomat.com.

³² Sul significato dell'albero della Bodhi (si tratta del *Ficus religiosa*) per il buddismo si rinvia a A. NUGTEREN, *Belief, Bounty, and Beauty. Rituals around Sacred Trees in India*, Leiden-Boston, 2005, con particolare riguardo al capitolo III, *Buddha, Buddhism, and the bodhi tree*, 143-241.

³³ Nel virgolettato le dichiarazioni di Tenzin Lekphell, Presidente dell'associazione Tendrel che ha coordinato l'operazione di piantumazione, rilasciata a V. ARORA, *Bhutan Celebrates Newborn Prince by Planting 108,000 Trees*, cit., www.thediplomat.com. Riguardo alla tradizione del *mala*, un Sutra del IV secolo a.C. la fa risalire alla storia di un Re che cercò l'insegnamento del Buddha per sapere come poter condividere con il suo popolo la saggezza dei suoi insegnamenti, secondo il Sutra, il Buddha gli disse: «Re, se vuoi eliminare i desideri terreni e porre fine alla sofferenza, crea un filo circolare di 108 grani fatti con i semi dell'albero della Bhodi. Tienilo sempre con te. Recita "Namo Buddha – Namo Dharma – Namo Sangha". Conta una perlina ad ogni ripetizione».

perennemente boschivo. Ancora, ha previsto la totale transizione del trasporto pubblico ai veicoli elettrici, l'abbandono della carta e la fornitura gratuita di elettricità agli agricoltori. Ha investito nell'istruzione e nella sanità gratuita per tutti i cittadini, generando la possibilità di una crescita economica armoniosa³⁴. In questo Paese, infatti, lo sviluppo sostenibile può declinarsi meglio utilizzando l'attributo *armonioso*, grazie a una società ancora profondamente legata ai valori tradizionali buddhisti e con una base etnica omogenea³⁵. In questo caso non si tratta di un ambiente particolarmente complesso come nel caso israeliano, ma di una scelta di fondazione della propria apertura al mondo, peculiare anche rispetto ai propri (ingombranti) vicini, in cui la tanto ricercata misura si poggia su un cambio di paradigma.

4. Conclusioni

Il ruolo delle istituzioni, nella realizzazione dei processi descritti, si conferma di particolare importanza, esse costituiscono i vincoli (formali e informali) in grado di strutturare l'interazione politica, sociale ed economica³⁶; dunque, mantengono – anche nel nuovo contesto geopolitico – il rango di attori essenziali per uno sviluppo sostenibile, in quanto risultato cumulativo e sedimentato nel tempo di un continuo percorso di apprendimento, mediato dalla cultura di una società³⁷.

Nel tentativo di analisi che si è cercato di sviluppare, non sfugge quanto la sostenibilità, declinata in chiave sociale, sia destinato a divenire un formante proprio delle istituzioni informali, rappresentazioni di norme sociali e morali, espressione

³⁴ F. LUCCESI, *Zero emissioni: l'esempio sostenibile del Bhutan*, 8 agosto 2024, in www.nonsoloambiente.it.

³⁵ Non può essere dimenticato, però, il prezzo di questa omogeneità. La crisi umanitaria derivata dall'espulsione della minoranza dei Lhotshampas – di etnia nepalese, stanziati nel sud del Bhutan – nel corso del Novecento è un importante monito contro ogni forma di assolutismo nella ricerca di una supposta omogeneità etnico-nazionale. Per approfondire si rinvia a R. EVANS, *The perils of being a borderland people: on the Lhotshampas of Bhutan*, in *Contemporary South Asia*, 18, 2010, 25-42.

³⁶ Per una distinzione tra istituzioni formali e informali si rinvia a D.C. NORTON, *Institutions*, in *The Journal of Economic Perspectives*, 1, 1991, 97-112.

³⁷ D.C. NORTON, *Economic Performance Through Time*, in *The American Economic Review*, 3, 1994, 359-378.

sintetica della cultura, in grado di influenzare – in una certa misura – anche le istituzioni formali³⁸.

Gli esempi dello Stato di Israele e del Bhutan sembrano mostrare plasticamente come risultati raggardevoli possano essere raggiunti introitando nella cultura di riferimento un significato ulteriore a norme sociali o etico-religiose; in altri termini, il valore non si sostituisce ad esse, ma le arricchisce e contribuisce, infine, a modificare le istituzioni informali attraverso un processo armonioso.

Se è vero che le istituzioni informali possono influenzare quelle formali, il processo può anche intendersi in senso biunivoco; le istituzioni formali possono influenzare quelle informali per il tramite dell'arricchimento di significato a un significante già noto, in questo modo accelerando determinati processi.

Questo meccanismo, negli esempi affrontati, conferma come questa strategia funzioni meglio ove si incontrano minori ostacoli applicativi e ciò accade dove il contesto di riferimento (per ragioni diverse, ma in qualche misura connesse) abbia già manifestato la necessità di rispondere in maniera sistematica alle sfide che lo sviluppo sostenibile pone in chiave di principio.

Soprattutto nel caso israeliano sono gli stessi attori economici che si rivolgono a temi afferenti la sostenibilità, il ruolo dell'ordinamento è quello (consueto) di facilitatore e regolatore; invece, nel caso dell'Europa o degli Stati Uniti, pur in presenza di una società sempre più responsabilizzata riguardo lo schema valoriale sotteso al principio dello sviluppo sostenibile, le imprese virano in maniera più lenta verso questo obiettivo e non si può certo aspirare a funzionalizzarle entro un sistema che sta ancora negoziando i propri riferimenti semantico-normativi, anche avuto riguardo ai comportamenti delle grandi aziende.

Certo è che l'ordinamento trova nelle imprese un essenziale interlocutore per l'attuazione del principio dello sviluppo sostenibile, ma (forse) non ancora un contesto completamente necessitato. Accelerare i processi superando le scelte di politica economica a vantaggio di tentativi di conformazione delle imprese è opinabile dal punto di vista del metodo e potenzialmente foriero di distorsioni del mercato.

³⁸ G.F. ESPOSITO, *Sostenibilità istituzionale ed egualianza nelle nuove politiche industriali: schema interpretativo e di valutazione delle policy*, cit., 51.

Si tratta però di sfide sempre più attuali e il cambiamento, al di là di facili slogan, è ormai in atto, in virtù di condizioni globali che solo in parte riguardano l'evoluzione dell'ordinamento giuridico. Tanto è vero che probabilmente le imprese si troveranno a orientare le proprie politiche di gestione verso criteri ESG proprio seguendo questa corrente e magari crederanno di farlo senza aver subito alcun condizionamento³⁹.

Quale parte possa avere l'ordinamento in questo processo non è possibile stabilirlo, ma fornire una adeguata cornice regolamentare è la garanzia affinché lo sviluppo così innescato sia sostenibile (e utile) per la società civile, a cui spetta il diritto-responsabilità di fornire significato a questa varietà di significanti.

³⁹ Illustre Autore (CAMPOBASSO, 17) ricorda la nota immagine del sasso di cui parla il filosofo Spinoza, che volteggiando nell'aria si convince di farlo per sua volontà, perché inconsapevole della mano che lo ha scagliato. Così M. CAMPOBASSO, *Gli amministratori, il futuro sostenibile e la pietra di Spinoza*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1, 2024, 17.

